

INCREMENTI COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Tabella delle misure orarie in vigore dal 01/11/2022
 ai sensi del CCNL Funzioni Centrali triennio 2019 - 2021

Fasce	tariffa base €	tariffe lorde dal 1.11. 2022						al netto delle ritenute (8,80%+0,35%)			
		diurna		fest. o nott.		fest. nott		diurna	fest. o nott.	fest. nott	
		€	diurna + oneri (24,20%+8,50%)	€	fest o nott + oneri ((24,20%+8,50%)	€	fest nott + oneri ((24,20%+8,50%)	€	€	€	
FUNZIONARI	3Fascia VII	20,12	23,13	30,69	26,15	34,70	30,17	40,04	21,01	23,76	27,41
	3Fascia VI	18,97	21,82	28,96	24,67	32,74	28,46	37,77	19,82	22,41	25,86
	3Fascia V	17,83	20,50	27,20	23,17	30,75	26,74	35,48	18,62	21,05	24,29
	3Fascia IV	16,79	19,30	25,61	21,82	28,96	25,18	33,41	17,53	19,82	22,88
	3Fascia III	15,18	17,45	23,16	19,73	26,18	22,76	30,20	15,85	17,92	20,68
	3Fascia II	14,18	16,31	21,64	18,44	24,47	21,27	28,23	14,82	16,75	19,32
	3Fascia I	13,72	15,78	20,94	17,83	23,66	20,58	27,31	14,34	16,20	18,70
ASSISTENTI	2Fascia VI	14,33	16,49	21,88	18,64	24,74	21,50	28,53	14,98	16,93	19,53
	2Fascia V	13,96	16,05	21,30	18,14	24,07	20,93	27,77	14,58	16,48	19,01
	2Fascia IV	13,61	15,65	20,77	17,69	23,47	20,42	27,10	14,22	16,07	18,55
	2Fascia III	12,83	14,76	19,59	16,68	22,13	19,25	25,54	13,41	15,15	17,49
	2Fascia II	11,93	13,72	18,21	15,50	20,57	17,89	23,74	12,46	14,08	16,25
	2Fascia I	11,29	12,98	17,22	14,67	19,47	16,93	22,47	11,79	13,33	15,38
OPERATORI	1Fascia III	11,48	13,21	17,53	14,93	19,81	17,23	22,86	12,00	13,56	15,65
	1Fascia II	11,09	12,75	16,92	14,41	19,12	16,63	22,07	11,58	13,09	15,11
	1Fascia I	10,73	12,34	16,38	13,95	18,51	16,09	21,35	11,21	12,67	14,62

Per quanto riguarda le disposizioni contrattuali vigenti in materia di adeguamenti delle voci stipendiarli, riportiamo di seguito il contenuto degli articoli 47 e 48 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2019 - 2021 sottoscritto il 9 maggio 2022.

Art. 47 - Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 12 febbraio 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 75 (elemento perequativo) del CCNL 12 febbraio 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145/2018

cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nelle allegate Tabelle C.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

Art. 48 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 64 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018, sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., sull'indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e C, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Si confermano, inoltre: ...

A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno